

Protocollo n.372 U - FP 2018

Roma, 11 luglio 2018

Alla D.C. ammortizzatori sociali
I.N.P.S.

Oggetto: visite mediche di controllo per il personale di Polizia Penitenziaria.

Egregio Direttore,

le disposizioni di cui all'articolo 55 septies del D. lgs. 165/2001, come noto, non si applicano per previsione normativa (art. 7, comma 2 del D.L. 179/2012) al personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato (tra cui la Polizia Penitenziaria).

Il messaggio INPS 1399/2018 riferisce che sono in corso approfondimenti con gli organi ministeriali per l'eventuale applicazione delle disposizioni del polo unico relativamente alle suddette categorie.

Nello stesso messaggio si asserisce che potranno essere comunque richieste le visite mediche di controllo da parte delle amministrazioni, ma l'INPS non potrà effettuarle d'ufficio non essendo prevista la certificazione telematica per i suddetti comparti.

Tale previsione non crea problemi in caso di patologie comuni ma alcune direzioni degli istituti penitenziari stanno richiedendo all'INPS visite mediche di controllo per il personale di Polizia Penitenziaria, non solo per le suddette patologie ma anche per quelle riconosciute dalla commissione medico ospedaliera e dal comitato di verifica come dipendenti da causa di servizio.

Considerato che l'INPS non ha competenza sulle malattie professionali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, si chiede se è legittimo che l'INPS possa effettuare visite mediche di controllo su episodi di malattia dovuti a patologie dipendenti da cause di servizio, riconosciute dagli organi competenti.

Il Segretario Nazionale Fp Cgil
Salvatore Chiamonte

